

# Rapporto

numero

**8329 R**

data

3 ottobre 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

**della Commissione gestione e finanze  
sul messaggio 20 settembre 2023 concernente gli adeguamenti della  
Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) al nuovo Accordo sui frontalieri,  
alla Costituzione Svizzera in merito al nuovo articolo costituzionale sui  
grandi gruppi di imprese (Pillar 1 e 2), alla legge federale  
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni  
(LAID) in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in  
ambito fiscale come pure alla legge federale sulla lotta contro l'abuso  
del fallimento e alla modifica di altre disposizioni cantionali"**

## I. VISIONE D'INSIEME

Il messaggio n. 8329 del 20 settembre 2023 propone di adeguare la LT<sup>1</sup> al diritto internazionale, al diritto federale nonché all'evoluzione in ambito cantonale.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli di legge:

1. adeguamento dell'art. 323 LT alla nuova imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese secondo l'art. 129a della Costituzione federale (attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale - Pillar 1 e 2) (ampliamento campo di applicazione dell'**art. 323 cpv. 1 LT** e nuovo **Decreto legislativo**);
2. adeguamento delle normative della LT sull'imposta alla fonte in relazione all'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri con l'Italia (modifica **art. 107 cpv. 1 let. b) LT**, modifica **art. 111 cpv. 3, 4 e 5 lett. b) LT**, nuovo cpv. 4 all'**art. 118**; nuovo cpv. 3 all'**art. 119 LT** e modifica **art. 276 cpv. 2 LT**);
3. adeguamento della LT alla LAID<sup>2</sup> in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 18 giugno 2021 (nuovo **art. 185a LT**; nuovo **art. 185b** ex art. 185a e modifica del cpv. 1; modifica **art. 198 cpv. 1, 2, 2bis e 3 LT**);
4. adeguamento dell'art. 185 LT all'art. 112 LIFD<sup>3</sup>, in particolare in relazione alla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento del 18 marzo 2022 e all'obbligo di assistenza all'autorità fiscale da parte di organi di corporazioni e stabilimenti che provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, così come da parte di enti sussidiati e della Posta Svizzera (nuovo cpv. 2 e cpv. 4, nonché modifica cpv. 3 all'**art. 185 LT**);

<sup>1</sup> Legge tributaria del 21 giugno 1994, RL 640.100.

<sup>2</sup> Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14.

<sup>3</sup> Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, RS 642.11.

5. adeguamento dell'art. 49a LT concernente il freno all'imposta sulla sostanza (nuovo cpv. 2bis all'art. 49a LT);
6. proroga del supplemento transitorio dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (nuovo cpv. 2sexies all'art. 314c LT).

## II. COMPARATIVO DELLE MODIFICHE PROPOSTE E APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

La Commissione gestione e finanze, sulla base dei lavori preparatori svolti dalla sua Sottocommissione Fisco, non ha particolari commenti da aggiungere a quanto esposto nel testo del messaggio, salvo per quanto attiene all'introduzione del nuovo cpv. 2sexies dell'art. 314c LT, di cui si dirà meglio in seguito. La presente sezione espone in modo sinottico le proposte di modifica confrontando il testo di legge attualmente in vigore (*de lege lata*) con quello che si propone di porre in essere dal 1° gennaio 2024 (*de lege ferenda*), riservata la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 2, la quale entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 4, la quale entra in vigore contestualmente all'articolo 112 capoverso 4 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD). Si rimanda in generale al messaggio per quanto attiene ai commenti di dettaglio, nonché alle eventuali precisazioni sull'interpretazione.

### 1. IMPOSIZIONE SPECIALE DEI GRANDI GRUPPI DI IMPRESE (ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELL'OCSE E DEL G20 SULL'IMPOSIZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE – PILLAR 1 E 2)

Art. 323 cpv. 1 LT (modifica)	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti a stabilire le necessarie disposizioni esecutive in materia di imposta preventiva, di tassa d'esenzione dall'obbligo militare e di convenzioni internazionali di doppia imposizione.	Per implementare nel nostro Cantone il prelievo dell'imposta integrativa (nuovo art. 129a Cost. fed. e nuova disposizione transitoria di cui all'art. 197 n. 15 Cost. fed.), trattandosi di un'imposta federale applicata dai Cantoni, è necessario ampliare la portata dell'art. 323 cpv. 1 LT al prelievo di questa imposta, cosicché al Consiglio di Stato venga attribuita la facoltà di emanare uno specifico regolamento di applicazione.

Decreto legislativo concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante parti al 10 per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrative spettanti al Cantone in applicazione dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6 della Costituzione federale	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Nessuna normativa.	La norma transitoria di cui all'art. 197 n. 15 cpv. 6 Cost. fed., prevede che il gettito lordo dell'imposta integrativa spetti per il 75 per cento ai Cantoni cui le unità operative appartengono fiscalmente. La disposizione prevede che i Cantoni tengano adeguatamente conto dei Comuni. Si propone l'attribuzione ai Comuni di una quota complessiva

	del 10 per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone, dedotta l'indennità trattenuta dal Cantone competente per la tassazione.
--	---

## 2. NUOVO ACCORDO SUI LAVORATORI FRONTALIERI CH-I

Le seguenti proposte di modifica della LT discendono dall'entrata in vigore al 1° gennaio 2024 del nuovo Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (in seguito: *Accordo sui frontalieri CH-I*) e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni (CDI-I).

Art. 107 cpv. 1 let. b) cifra 6 LT (abrogato) e cpv. 1 let. b) (modifica)	
De lege lata	De lege ferenda
Attualmente è prevista la <i>tabella F</i> concernente i lavoratori frontalieri che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera.	La <i>tabella F</i> è abrogata in virtù delle disposizioni dell' <i>Accordo sui frontalieri CH-I</i> (cfr. art. 4 concernente il divieto di discriminazione). I tariffari sono riformulati per una migliore lettura e comprensione.

Art. 111 cpv. 3, 4 e 5 lett. b) LT (modifica)	
De lege lata	De lege ferenda
Attualmente per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero I, l'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone. Mentre, per le categorie di contribuenti di cui al capoverso 5 lettera b, numero II, l'imposta comunale corrisponde all'ammontare dell'imposta cantonale base. Come all'attuale art. 107 LT, è prevista la <i>tabella F</i> concernente i lavoratori frontalieri che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera.	Si rende necessaria la modifica del cpv. 3 e l'abrogazione del cpv. 4 per quanto attiene alla commisurazione dell'imposta comunale, poiché secondo l' <i>art. 3 par. 1 Accordo sui frontalieri</i> , l'imposta applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. La <i>tabella F</i> è abrogata in virtù delle disposizioni dell' <i>Accordo sui frontalieri CH-I</i> (cfr. art. 4 concernente il divieto di discriminazione). I tariffari sono riformulati per una migliore lettura e comprensione.

Art. 118 cpv. 4 LT (nuovo)	
De lege lata	De lege ferenda
Attualmente è prevista la tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.	L' <i>art. 3 par. 3 dell'Accordo sui frontalieri CH-I</i> stabilisce che l'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata mediante imposizione alla fonte e che qualsiasi altro metodo di imposizione è escluso ai fini dell'Accordo. È quindi prevista l'introduzione di un nuovo capoverso secondo cui per i lavoratori frontalieri di cui all' <i>art. 2 lett. b Accordo sui frontalieri CH-I</i> non può essere effettuata né una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (su richiesta del

## Rapporto n. 8329 R del 3 ottobre 2023

	contribuente) né una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (da parte dell'autorità fiscale cantonale competente).
--	--

Art. 119 cpv. 3 LT (nuovo)	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente è prevista la tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio.	L'art. 3 par. 3 dell' <i>Accordo sui frontalieri CH-I</i> stabilisce che l'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata mediante imposizione alla fonte e che qualsiasi altro metodo di imposizione è escluso ai fini dell'Accordo. È quindi prevista l'introduzione di un nuovo capoverso secondo cui per i lavoratori frontalieri (cfr. art. 2 lett. b <i>Accordo sui frontalieri</i> ) non può essere effettuata né una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (su richiesta del contribuente) né una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (da parte dell'autorità fiscale cantonale competente).

Art. 276 cpv. 2 LT (modifica)	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente, la disposizione riserva per il calcolo dell'imposta comunale l'articolo 111 capoverso 4 per l'imposizione alla fonte e l'imposizione ordinaria ulteriore delle categorie di contribuenti di cui all'articolo 111 capoverso 5 lettera b numero II.	Si propongono delle modifiche di riporto riconducibili alle nuove disposizioni dell'art. 111 LT.

### 3. PROCEDURE ELETTRONICHE

Le modifiche proposte si configurano come un adeguamento della LT alla LAID in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 18 giugno 2021.

Art. 185a LT (nuovo)	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente l'articolo tratta dell'assistenza di altre autorità.	Si recepisce nel diritto cantonale l'obbligo sancito nella LAID di istituire delle procedure elettroniche in ambito fiscale. I dettagli relativi all'attuazione di questo obbligo saranno specificati in un apposito regolamento. Per una migliore sistematica nella legge, la base legale in senso formale per le procedure elettroniche (tra contribuenti e/o terzi e il fisco e viceversa) viene rubricata all'art. 185a LT. La precedente disposizione diventa quindi il nuovo art. 185b LT.

**Rapporto n. 8329 R del 3 ottobre 2023**

<b>Art. 185b LT (ex art. 185a e modifica del cpv. 1)</b>	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente la disposizione non esiste.	Per una migliore sistematica nella legge, il precedente art. 185a LT diventa il nuovo art. 185b LT. Il contenuto del precedente art. 185a LT viene quindi integralmente ripreso all'art. 185b LT. La disposizione viene completata prevedendo la possibilità per il fisco cantonale di conservare i dati anche in forma unicamente elettronica. Ritenuto come il cpv. 2 del precedente art. 185a LT era già stato abrogato (L 18.10.2022; in vigore dal 1.1.2023 – BU 2022, 335) si propone una nuova numerazione dei capoversi.

<b>Art. 198 LT (modifica del cpv. 1, 2, 2bis e 3)</b>	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente per le persone giuridiche è già previsto che le stesse compilino i moduli della dichiarazione d'imposta in formato elettronico, tuttavia, il modulo relativo al codice a barre deve essere ancora stampato, firmato e inviato all'autorità fiscale, congiuntamente ai relativi allegati prescritti.	La modifica più rilevante riguarda il cpv. 2bis che codifica l'obbligo, per le persone giuridiche, di compilare ed inviare la dichiarazione fiscale e tutti gli allegati in formato elettronico.

#### **4. ASSISTENZA CON ALTRE AUTORITÀ E LOTTA CONTRO L'ABUSO DEL FALLIMENTO**

<b>Art. 185 LT (nuovo cpv. 2, modifica cpv. 3, nuovo cpv. 4)</b>	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente il cpv. 2 prevede che la Divisione delle contribuzioni e le autorità di cui all'art. 184 LT sono autorizzate ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti conformemente alle disposizioni della LAVS. Al cpv. 3 la Posta Svizzera viene citata quale autorità esonerata dall'obbligo di assistenza.	La base legale di cui all'art. 185 cpv. 2 LT risulta superflua (come già rilevato nel Messaggio n. 8183 del 24 agosto 2022, p. 7, per quanto attiene al vecchio art. 185a cpv. 2 LT di simile tenore) e può essere sostituita con la reintroduzione dell'art. 185 cpv. 2 LT, già in vigore fino al 31.12.2020, riprendendo e completando il testo dell'art. 112 cpv. 2 LIFD. Al cpv. 3 viene stralciata la Posta Svizzera, di modo che quest'ultima rilasci all'Autorità fiscale le informazioni necessarie, atte a permettere un corretto accertamento della fattispecie ai fini della tassazione dei contribuenti e della riscossione delle imposte, così come previsto al cpv. 1 dell'art. 185 LT. Al fine di prevenire i fallimenti abusivi, al cpv. 4 viene introdotto l'obbligo per l'autorità fiscale di segnalare all'Ufficio del registro di commercio se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali conformemente all'art. 198 LT.

## 5. FRENO ALL'IMPOSTA SULLA SOSTANZA

Art. 49a LT (nuovo cpv. 2bis)	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente, ai fini dell'applicazione del meccanismo del freno all'imposta sulla sostanza, non è previsto un reddito imponibile complessivo minimo.	Si propone l'introduzione di un reddito imponibile complessivo non inferiore all'1 per cento della sostanza netta al nuovo cpv. 2 <sup>bis</sup> , al fine di rispettare la ratio originaria del calcolo del freno all'imposta sulla sostanza.

## 6. SUPPLEMENTO TRANSITORIO DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE CANTONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Consiglio di Stato, con l'introduzione del nuovo cpv. 2sexies all'art. 314c LT, propone di prorogare per ulteriori 4 anni l'applicazione del supplemento d'imposta del 50% stabilito attualmente mediante norma transitoria al cpv. 2quinquies *cum* cpv. 2 della summenzionata disposizione. La Commissione gestione e finanze ritiene che tale supplemento, che si fonda su una norma transitoria - applicata dal 2005 e prorogata a scadenze quadriennali dal 2008 fino al 2023 – la cui applicazione permette allo Stato di beneficiare di entrate fiscali stimate in circa 15 milioni di franchi annui, meriti ulteriori e approfondite riflessioni, in particolare per quanto attiene alla natura transitoria della norma che istituisce il prelievo di tale supplemento.

Tenuto nondimeno conto dell'importanza dei summenzionati introiti, la Commissione propone di prorogare il supplemento d'imposta del 50% per un ulteriore anno, ovvero per l'anno 2024. Si propone pertanto la conseguente modifica del Disegno di legge.

Art. 314c (nuovo cpv. 2sexies)	
<i>De lege lata</i>	<i>De lege ferenda</i>
Attualmente, le persone giuridiche pagano un'imposta immobiliare cantonale dell'1% del valore di stima per gli immobili appartenenti alle associazioni e fondazioni e del 2% del valore di stima per gli immobili appartenenti alle società di capitali e cooperative. Dal 2005, a queste aliquote ordinarie è applicato - tramite una norma transitoria - un supplemento d'imposta del 50%. Il supplemento transitorio è prorogato fino al 2023.	Mediante l'introduzione del nuovo cpv. 2sexies, si intende prorogare di un ulteriore anno (quindi per l'anno 2024) il prelievo del supplemento d'imposta del 50% di cui al cpv. 2.

### **III. CONCLUSIONI**

Tutto ciò premesso, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge e il decreto legislativo annesso al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Alessandra Gianella, relatrice

Agustoni - Balli - Bignasca - Bourgoin (con riserva) -

Caprara - Dadò - Durisch (con riserva) - Ferrara - Fonio -

Galeazzi - Guerra - Pamini - Passalia - Quadranti

Disegno di

**Legge  
tributaria  
(LT)**

modifica del .....

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023,  
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8329 R del 3 ottobre 2023,

decreta:

**I**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

**Art. 49a cpv. 2<sup>bis</sup>**

<sup>2bis</sup>Il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all'1 per cento della sostanza netta.

**Art. 107 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per i contribuenti imposti secondo l'articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
  - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
  - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
  - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
  - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS;
  - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a;
  - ...;
  - tabella G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
  - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
  - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;

- tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
  - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
  - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
  - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

### **Art. 111 cpv. 3, 4 e 5**

<sup>3</sup>L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

<sup>4</sup> *abrogato*

<sup>5</sup>Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
  - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
  - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
  - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
  - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS;
  - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a;
  - ...;
  - tabella G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
  - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
  - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
  - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
  - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
  - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
  - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G;
  - tabella R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei

- lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
- tabella S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
  - tabella T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
  - tabella U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
  - tabella V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

#### **Art. 118 cpv. 4**

<sup>4</sup>Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.

#### **Art. 119 cpv. 3**

<sup>3</sup>Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio.

### **Assistenza con altre autorità**

#### **Art. 185 cpv. 2, 3 e 4**

<sup>2</sup>Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

<sup>3</sup>Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

<sup>4</sup>Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l'articolo 198, le autorità fiscali lo comunicano all'ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.

### **Procedure elettroniche**

#### **Art. 185a**

<sup>1</sup>La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscale e contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi sia garantita.

<sup>2</sup>In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma, l'autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l'obbligo per il contribuente o terzi legittimati di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.

<sup>3</sup>Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l'autorità fiscale può notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso.

### **Trattamento e conservazione dei dati**

#### **Art. 185b**

<sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali

rilevanti in materia fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica.

<sup>2</sup>Al fine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

<sup>3</sup>Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a) l'identità;
- b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c) gli atti giuridici;
- d) le prestazioni di un ente pubblico.

### **Art. 198 cpv. 1-3**

<sup>1</sup>L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

<sup>2</sup>Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

<sup>2bis</sup>In deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d'imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.

<sup>3</sup>Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

### **Art. 276 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

### **Art. 314c cpv. 2<sup>sexies</sup> (nuovo)**

<sup>2sexies</sup>Per il periodo fiscale 2024, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al capoverso 2.

## **Collaborazione in materia di imposte federali**

### **Art. 323 cpv. 1**

<sup>1</sup>Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

## **II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024, riservata la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 2, la quale entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 4, la quale entra in vigore contestualmente all'articolo 112 capoverso 4 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD).

Disegno di

### **Decreto legislativo**

**concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante pari al 10 per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone in applicazione dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6 della Costituzione federale**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023,

decreta:

#### **Art. 1**

<sup>1</sup>In applicazione dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6 della Costituzione federale è ripartito in favore dei comuni un montante pari al dieci per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone, dedotta l'indennità trattenuta dal Cantone competente per la tassazione.

<sup>2</sup>L'importo è attribuito ai Comuni dove sono assoggettate le unità organizzative e ripartito in funzione delle norme sul riparto intercomunale sull'utile della legge tributaria del 21 giugno 1994 (art. 282 LT).

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato è competente per regolare i dettagli.

#### **Art. 2**

Il versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti ai comuni avviene in funzione delle decisioni di tassazione cresciute in giudicato e delle imposte incassate dal Cantone. Il versamento è eseguito annualmente.

#### **Art. 3**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.